

DOCUMENTO DI SINTESI E QUADRO NORMATIVO ACCORDO STATO REGIONI

Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025

Il 24 maggio 2025 è entrato in vigore il nuovo “Accordo Stato Regioni” che ha sostituito i precedenti accordi del 2011 e 2016, unificando la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

NUOVE NORME GENERALI

Chi Sono i Soggetti Formatori

I soggetti formatori sono:

- A) Soggetti Istituzionali (enti pubblici, ministeri, INAIL, VVFF, Regioni, etc.);
- B) Soggetti Accreditati (enti formativi accreditati in ciascuna Regione secondo l'intesa 20 marzo 2008)
- C) Altri Soggetti (fondi interprofessionali di settore, organismi paritetici (art. 51 Dlgs 81/2008), associazioni di rappresentanza dai datori di lavoro e dei lavoratori;
- D) Datori di lavoro (Novità)

N.B. Gli organismi paritetici, per poter assumere il ruolo di soggetti formatori, devono essere costituiti esclusivamente dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro ed essere iscritti nel Repertorio previsto dall'art. 51, istituito con DM 171/2022.

I Requisiti Da Possedere

Sono soggetti formatori “accreditati” i soggetti formatori accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009 presso ciascuna Regione o Provincia Autonoma

E' necessario che i “soggetti formatori-accreditati”, abbiano maturato un'esperienza di almeno 3 anni di formazione su salute e sicurezza, opportunamente documentata, E' fatta eccezione per i corsi di formazione lavoratori, preposti e dirigenti per i quali è sufficiente il solo requisito dell'accREDITAMENTO regionale.

Datori di lavoro

Viene introdotta di fatto una deroga al possesso dei requisiti di cui al punto che precede. I datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione ex art.37, comma 2, del D.Lgs. 81/08 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti. In tal caso, il datore riveste il ruolo di soggetto formatore su cui gravano gli adempimenti del nuovo accordo.

Edafos

Ente Datoriale per la Formazione e la Sicurezza.

📍 Sede Operativa: Viale Giacomo Brodolini S.n.c. 84091 Battipaglia (SA)

📍 Sede Legale: Via Domenico Di Giura 54, 85100 Potenza (PZ)

P.IVA: 05313170655 C.F: 95149850653 SDI: N92GLON

✉ info@edafos.it

🖱 edafos.it

☎ / 📞 0828 18 18 703

Siamo online sui seguenti canali.

 

   

Si aggiunga inoltre che il datore di lavoro, in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del Servizio di prevenzione e protezione, previsti dall'articolo 34 del D.Lgs. 81/08, può svolgere anche in qualità di docente, ma esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, la formazione.

Associazioni Sindacali

Per le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, il nuovo Accordo 2025 prevede che le stesse saranno individuate attraverso una valutazione complessiva dei seguenti criteri: **1** la presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole; **2** la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato; **3** il numero complessivo dei CCNL sottoscritti, con esclusione di quelli sottoscritti per mera adesione.

N.B. EDAFOS soddisfa tutti e 3 i requisiti previsti, avendo sedi distribuite sull'intero territorio nazionale (visionabili sul sito [www.https://www.edafos.it](https://www.edafos.it)); n. 600 Associati su base nazionale; partecipazione a contrattazioni collettive di settore e non.

E' previsto, che gli organismi paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative o di servizio di loro diretta emanazione. Per diretta emanazione si intende una struttura che deve essere di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell'associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori.

N.B. EDAFOS svolge la propria attività formativa in via diretta attraverso i propri Associati che nella fattispecie assumono il ruolo di RDP. EDAFOS non si avvale di altre strutture formative o di servizio. Il rapporto tra l'RDP (Associato che svolge funzione formativa) ed EDAFOS è un rapporto di tipo associativo, senza dipendenza alcuna.

Organizzazione dei corsi.

I corsi sono organizzati in moduli con durata minima definita e suddivisi tra: **1** formazione generale (es. 4h per i lavoratori) – credito formativo permanente; **2** formazione specifica – in base al rischio (4/8/12 ore → totale 8/12/16h); **3** corsi per preposti e dirigenti – minimo 12 ore + 6 ore per imprese affidatarie (modulo cantieri) per i soli dirigenti; **4** corsi per datori di lavoro – minimo 16 ore, + 6 ore per imprese affidatarie (modulo cantieri); **5** corsi RSPP/ASPP – Moduli A, B, C, con contenuti aggiornati e dettagliati; **6** nuove attrezzature: carro raccolta

Edafos

Ente Datoriale per la Formazione e la Sicurezza.

📍 Sede Operativa: Viale Giacomo Brodolini S.n.c. 84091 Battipaglia (SA)

📍 Sede Legale: Via Domenico Di Giura 54, 85100 Potenza (PZ)

P.IVA: 05313170655 C.F: 95149850653 SDI: N92GLON

✉ info@edafos.it

🖱 edafos.it

☎ / 📞 0828 18 18 703

Siamo online sui seguenti canali.

 

   

frutta, caricatore movimentazione materiale (CMM), carroponte; **7** attrezzature (già definite dal precedente accordo): P.L.E, gru su autocarro, gru a torre, gru mobili, carrelli elevatori, trattori, mezzi movimento terra, pompe calcestruzzo Per tutte le attrezzature nel modulo pratico si dovrà utilizzare la tipologia di attrezzatura per la quale sarà abilitato. L'acquisizione dell'abilitazione non esaurisce gli obblighi di informazione, formazione e addestramento previsti dal Titolo III del D.Lgs. 81/08; **8** ambienti sospetti d'inquinamento o confinati.

I Requisiti dei docenti

I Docenti dei corsi di formazione ed Aggiornamento devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel decreto Ministeriale 6 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto previsto per specifici percorsi formativi indicati nel nuovo Accordo (es. corsi per abilitazione per le attrezzature e ambienti confinati ove è necessario avere anche l'esperienza professionale pratica almeno triennale).

Gli altri soggetti

Responsabile del progetto formativo: docente qualificato DI 6 marzo 2013 + 3 anni di esperienza

Docente: qualificato ai sensi del DI 6 marzo 2013 + relative specifiche in base ai corsi.

Tutor: soggetto esperto delle dinamiche d'aula, referente dei discenti per indicazioni operative, materiali didattici, aspetti logistici, somministrazioni test e monitoraggio andamento della formazione

Il Progetto formativo

Il nuovo Accordo 2025 prevede che per ciascun corso, il soggetto formatore deve predisporre il “**progetto formativo**” (ndr anche definitivo nell'accordo “documento progettuale”). Tale documento descrive l'intero processo di progettazione, che dovrà contenere in forma dettagliata tutte le informazioni e gli elementi che caratterizzano l'azione formativa, e nello specifico:

1. le specifiche del percorso formativo, ovvero tutti gli elementi che caratterizzano il corso di formazione in termini di didattica: **1a.** gli obiettivi e risultati attesi; **1b.** l'articolazione oraria delle unità didattiche; **1c.** i contenuti e gli argomenti trattati in ciascuna unità didattica.

2. le specifiche di realizzazione ovvero modalità dell'azione formativa in termini metodologici e strumentali:

2a. la strategia formativa e le metodologie didattiche; **2b.** il materiale didattico e gli strumenti didattici di supporto; **2c.** le azioni di tutoraggio.

3. le specifiche per il controllo e la verifica: **3a.** le modalità di valutazione e di monitoraggio della qualità formativa (mediante questionari di gradimento); **3b.** le modalità e i criteri di verifica intermedie, finali e di valutazione dell'apprendimento.

I Partecipanti

Il nuovo Accordo prevede una riduzione del numero di partecipanti ai corsi. Ad ogni corso dovrà essere previsto un numero massimo di 30 partecipanti (numero diminuito da 35 a 30 rispetto al precedente assetto normativo) :

Il Rapporto istruttore/allievo

Nele attività pratiche il rapporto istruttore/allievi dovrà essere di 1:6. Resta invariato quanto previsto dall'Accordo del 2012 relativo alle attrezzature di lavoro.

Il Registro

Per ogni corso dovrà essere tenuto un registro che potrà essere in forma cartacea o elettronica. In tutti i corsi di formazione, di abilitazione e di aggiornamento, ogni partecipante dovrà frequentare almeno il 90% delle ore per poter essere ammesso alla verifica e ottenere l'attestato del corso.

N.B. EDAFOS direttamente ovvero attraverso gli RDP, redige il registro formativo in modalità cartacea e opera, attraverso la propria piattaforma, anche la conservazione degli stessi in formato elettronico.

Il Verbale

Il “Nuovo accordo” introduce la novità che in tutti i corsi di formazione deve essere predisposto e archiviato un “**Verbale delle verifiche finali**” che potrà essere sia su supporto cartaceo che elettronico, il cui contenuto minimo è indicato dal nuovo Accordo e consiste in: **1** dati identificativi del soggetto formatore o del soggetto che eroga il corso; **2** dati del corso con riferimento alla tipologia, alla durata del singolo modulo e dei moduli multipli; **3** elenco degli ammessi alla verifica ed esito della stessa; **4** luogo e data della verifica finale; **5**

Edafos

Ente Datoriale per la Formazione e la Sicurezza.

📍 Sede Operativa: Viale Giacomo Brodolini S.n.c. 84091 Battipaglia (SA)

📍 Sede Legale: Via Domenico Di Giura 54, 85100 Potenza (PZ)

P.IVA: 05313170655 C.F: 95149850653 SDI: N92GLON

✉ info@edafos.it

🖱 edafos.it

☎ / 📞 0828 18 18 703

Siamo online sui seguenti canali.

 

   

sottoscrizione del verbale da parte del responsabile del progetto formativo; **6** esiti documentati dei risultati. **7** Ove la verifica finale consista in un colloquio, il verbale dovrà riportare gli argomenti trattati durante lo stesso.

La Verifica di apprendimento

La verifica di apprendimento è obbligatoria per tutti i corsi, con le seguenti caratteristiche: **1** in base alle tipologie di corsi: test, colloquio individuale, simulazioni, prove pratiche; **2** corsi base: 30 domande con tre risposte alternative; **3** corsi di aggiornamento: 10 domande con tre risposte alternative; **4** se videoconferenza sempre fatte in modalità sincrona e non differita.

La Valutazione del gradimento

La valutazione del grado di soddisfazione è obbligatoria per tutti i corsi e viene fatta in relazione a: **1** qualità didattica; **2** qualità organizzativa; **3** utilità percepita e rispondenza alle aspettative.

Verifica dell'efficacia formativa

Il datore di lavoro deve verificare e misurare l'effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti. La verifica è obbligatoria per tutti i corsi di formazione per lavoratori e deve essere svolta a una certa distanza di tempo (es. 6 mesi – max 1 anno).

Le Modalità Di Erogazione Dei Corsi Di Formazione

Il **nuovo Accordo del 2025** prevede 4 modalità di erogazione della formazione, ovvero: **A** in presenza fisica; **B** in videoconferenza sincrona (Ogni discente deve essere collegato all'evento formativo tramite PC o tablet a suo uso esclusivo e non può ricorrere all'uso dello smartphone ed il formatore dovrà garantire le procedure per la corretta modalità di accesso in piattaforma, la verifica delle presenze, la verifica della gestione degli interventi dei discenti, la gestione del materiale didattico, lo svolgimento delle verifiche di apprendimento e la valutazione di gradimento e le modalità di tracciamento); **C** in Elearning (Il soggetto formatore deve garantire un sistema di formazione e-learning (LMS) in grado di certificare lo svolgimento e completamento delle attività didattiche, la partecipazione attiva del discente, la tracciabilità anche di ogni singolo Learning Objects e la modalità ed il superamento delle verifiche finali e delle verifiche del gradimento); **F** in modalità mista. (Questa modalità alterna momenti di formazione a distanza (sincrona o asincrona) con momenti di formazione in

Edafos

Ente Datoriale per la Formazione e la Sicurezza.

📍 Sede Operativa: Viale Giacomo Brodolini S.n.c. 84091 Battipaglia (SA)

📍 Sede Legale: Via Domenico Di Giura 54, 85100 Potenza (PZ)

P.IVA: 05313170655 C.F: 95149850653 SDI: N92GLON

✉ info@edafos.it

🖱 edafos.it

☎ / 📞 0828 18 18 703

Siamo online sui seguenti canali.

 

   

presenza fisica. In presenza possono essere realizzati momenti strategici dei percorsi formativi che vengono ritenuti più utili ai fini della sicurezza);

N.B. la novità del nuovo Accordo risiede nella definizione normativa dei requisiti per erogare la formazione in “videoconferenza sincrona” e l’ampliamento dei requisiti richiesti per lo svolgimento della formazione in modalità elearning.

Gli Attestati di formazione

Al termine del corso e con la partecipazione di un numero di ore pari ad almeno il 90% del totale del corso, e superata la verifica finale di apprendimento, verrà rilasciato l’attestato finale. Il nuovo Accordo prevede che gli attestati avranno validità su tutto il territorio nazionale.

Il Fascicolo del corso

Il soggetto formatore, per ogni corso di formazione e aggiornamento, dovrà provvedere alla custodia/archiviazione (cartacea o elettronica) per un minimo di 10 anni, del “Fascicolo del corso”, contenente l’insieme dei documenti, ovvero dati anagrafici dei partecipanti, registro presenze dei partecipanti con firme, elenco dei docenti con firme, progetto formativo e programma del corso, verbale di verifica finale.

I Corsi di aggiornamento

L’aggiornamento deve essere inteso come un percorso di formazione continua, stabile nel tempo, con l’obiettivo di aggiornare le competenze operative, le capacità relazionali e quelle relative al ruolo, tenendo conto anche dei cambiamenti normativi, tecnici ed organizzativi del contesto operativo. L’aggiornamento, non deve essere di carattere generale o riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base.

I Corsi di aggiornamento attrezzature

Per i corsi di aggiornamento per le attrezzature è prevista solo la prova pratica, quindi non sarà più consentito svolgere l’aggiornamento delle attrezzature in modalità “aula”.

La Validità dei corsi di formazione

Edafos

Ente Datoriale per la Formazione e la Sicurezza.

📍 Sede Operativa: Viale Giacomo Brodolini S.n.c. 84091 Battipaglia (SA)

📍 Sede Legale: Via Domenico Di Giura 54, 85100 Potenza (PZ)

P.IVA: 05313170655 C.F: 95149850653 SDI: N92GLON

✉ info@edafos.it

🖱 edafos.it

☎ / 📞 0828 18 18 703

Siamo online sui seguenti canali.

 

   

L'assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.

Il Quinquennio Mobile

Gli RSPP, gli ASPP e i Coordinatori, trascorsi cinque anni dalla prima abilitazione, devono poter dimostrare, all'atto dell'affidamento dell'incarico, che nel quinquennio antecedente all'affidamento dell'incarico hanno partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.

LE NOVITA' SUI SINGOLI CORSI

I CORSI PER LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI

I datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti: in tal caso il datore di lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore cui spettano tutti gli adempimenti organizzativi di carattere generali previsti dal nuovo Accordo. Diversamente, l'ente che organizza il corso dovrà essere uno tra quelli elencati nel **nuovo Accordo 2025**. In coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 ottobre 2022, n. 171, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

La formazione generale e la formazione specifica del lavoratore, in termini di contenuti e durata, rimangono invariate rispetto a quanto indicato nel "vecchio" Accordo. Restano invariate le durate minime di 4 ore per la formazione generale e di: **a** 4 ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di settori di classe di

rischio basso; **b** 8 ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di settori di classe di rischio medio; **c** 12 ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di settori di classe di rischio alto. Le classi di rischio vengono identificate, in base al codice ATECO2007 a cui appartiene l'azienda. Nessuna modifica circola previsione secondo la quale i lavoratori a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso con le relative modalità di erogazione. Anche per i corsi di aggiornamento non vi sono variazioni, rimanendo invariata la periodicità quinquennale con durata minima pari a 6 ore. La verifica di apprendimento finale è obbligatoria, mediante test o colloquio: Il test dovrà avere almeno 30 domande con almeno tre risposte alternative. L'esito sarà positivo quando sarà dato almeno il 70% di risposte corrette. La formazione sulla sicurezza dei lavoratori potrà avvenire in modalità elearning, anche con corsi multilingua per lavoratori stranieri, limitatamente a: **a** corso parte generale; **b** corso parte specifica solo per rischio basso; **c** corso di aggiornamento.

LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI

Il corso integrativo per preposti sarà accessibile previa frequentazione della formazione generale e specifica per lavoratori. Dovrà sviluppare i contenuti in quattro moduli (Giuridico normativo, Gestione e organizzazione della sicurezza, Valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività, Comunicazione e informazione) per una durata minima di 12 ore. Non è prevista la modalità e-learning. La verifica di apprendimento finale è obbligatoria, mediante test o colloquio. Il test dovrà avere almeno 30 domande con almeno tre risposte alternative. L'esito sarà positivo quando sarà dato almeno il 70% di risposte corrette. L'aggiornamento dovrà essere svolto con periodicità biennale, come previsto dalla Legge 215/2012, con una durata minima pari a 6 ore, all'esito del quale è obbligatoria, la verifica finale, mediante test o colloquio. Il test dovrà avere almeno 10 domande con almeno tre risposte alternative. L'esito sarà positivo quando sarà dato almeno il 70% di risposte corrette. I preposti che hanno svolto il corso base o l'ultimo corso di aggiornamento da più di 2 anni, dovranno svolgere il corso di aggiornamento entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo Stato Regioni.

Edafos

Ente Datoriale per la Formazione e la Sicurezza.

📍 Sede Operativa: Viale Giacomo Brodolini S.n.c. 84091 Battipaglia (SA)

📍 Sede Legale: Via Domenico Di Giura 54, 85100 Potenza (PZ)

P.IVA: 05313170655 C.F: 95149850653 SDI: N92GLON

✉ info@edafos.it

🖱 edafos.it

☎ / 📞 0828 18 18 703

Siamo online sui seguenti canali.

 

   

LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

Il corso di formazione per dirigenti si riduce dalle attuali 16 ore a 12 ore. La formazione per dirigenti, sia base che di aggiornamento, può essere svolta in modalità elearning. Viene previsto un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore fruibile anche in modalità e-learning, per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili ai fini di soddisfare quanto previsto dall’art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/08. L’aggiornamento resta invariato ed è previsto ogni 5 anni con durata minima pari a 6 ore.

LA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

Il nuovo accordo introduce, il corso di formazione per i datori di lavoro con durata di 16 ore e suddiviso in due moduli: uno di carattere giuridico normativo, l’altro di organizzazione e gestione della SSL. Per i datori di lavoro di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili è obbligatorio anche il modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore che consentirà di adempiere alla formazione per il datore di lavoro dell’impresa affidataria prevista dall’art. 97 el D.Lgs. 81/08. Tale modulo ha lo stesso contenuto previsto per i dirigenti. I datori di lavoro dovranno svolgere la formazione, frequentando i corsi sulla sicurezza per datori di lavoro entro 2 anni dall’entrata in vigore del nuovo Accordo 2025. I corsi di aggiornamento dovranno essere frequentati ogni 5 anni con durata minima pari a 6 ore. La formazione del datore di lavoro, sia “base” che di aggiornamento, è consentita anche in modalità elearning.

LA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DIPREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (DL SPP)

Il datore di lavoro, dopo aver frequentato il corso base per datore di lavoro, ove svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione dovrà seguire un modulo comune di 8 ore valido per tutti a prescindere dal settore in cui opera l’azienda ed ulteriori moduli tecnici-integrativi specifici per alcuni specifici settori previsti nel nuovo Accordo. Non è prevista la formazione in modalità e-learning. L’aggiornamento è previsto ogni 5 anni con durata minima pari a 8 ore e potrà essere erogato anche in modalità e-learning.

Edafos

Ente Datoriale per la Formazione e la Sicurezza.

📍 Sede Operativa: Viale Giacomo Brodolini S.n.c. 84091 Battipaglia (SA)

📍 Sede Legale: Via Domenico Di Giura 54, 85100 Potenza (PZ)

P.IVA: 05313170655 C.F: 95149850653 SDI: N92GLON

✉ info@edafos.it

🖱 edafos.it

☎ / 📞 0828 18 18 703

Siamo online sui seguenti canali.

 

   

LA FORMAZIONE PER I COORDINATORI CSP/CSE

Il nuovo Accordo del 17/4/2025 regola anche la formazione di CSP e CSE, aggiornando e sostituendo i requisiti della formazione previsti dall'art. 98 e dell'allegato XIV del D.Lgs. 81/08, senza tuttavia introdurre variazioni a durata minima e contenuti del percorso formativo previsto per queste figure. I corsi possono essere erogati dai soggetti formatori individuati dall'art. 98 del D.Lgs. 81/08.

LA FORMAZIONE PER L'ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI PER LE ATTREZZATURE DI CUI ALL'ART. 73, COMMA 5, DEL D. LGS. 81/2008

Per i corsi relativi all'uso delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell'art. 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 il nuovo Accordo specifica che l'acquisizione dell'abilitazione all'uso dell'attrezzatura non esaurisce gli obblighi di formazione, informazione e addestramento previsti dal Titolo III del Dlgs 81/08. Ogni ulteriore informazione, formazione e addestramento necessari per utilizzare in sicurezza l'attrezzatura deve essere fornita al lavoratore. Il nuovo Accordo introduce i corsi di formazione teorico-pratico per l'abilitazione alla conduzione delle seguenti attrezzature: **a** macchina agricola raccogli frutta: modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (4 ore); **b** caricatori per la movimentazione di materiali: modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (4 ore); **c** carriponte: modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (6 ore); **d** carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina + Parte Pratica (6 ore), carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando + Parte Pratica (7 ore) carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando e/o con comando in cabina.

I corsi di formazione per le descritte abilitazione devono essere frequentati e conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del nuovo Accordo. I corsi di formazione già erogati alla data di entrata in vigore dell'accordo, i cui contenuti siano conformi all'accordo, sono riconosciuti. L'aggiornamento della formazione rimane con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore inerenti alla parte pratica.

Edafos

Ente Datoriale per la Formazione e la Sicurezza.

📍 Sede Operativa: Viale Giacomo Brodolini S.n.c. 84091 Battipaglia (SA)

📍 Sede Legale: Via Domenico Di Giura 54, 85100 Potenza (PZ)

P.IVA: 05313170655 C.F: 95149850653 SDI: N92GLON

✉ info@edafos.it

🖱 edafos.it

☎ / 📞 0828 18 18 703

Siamo online sui seguenti canali.

 

   